



Diffamazione: danno non patrimoniale

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 gennaio 2026 n. 1930, rileva che: *“la decisione impugnata, lungi dall’aver liquidato il danno non patrimoniale in difetto di allegazione e prova della causalit  giuridica e del danno-conseguenza, ha ritenuto **provato quest’ultimo mediante presunzioni** assumendo, quali parametri di riferimento, la risonanza della notizia pubblicata sul quotidiano (Omissis), la rilevanza dell’offesa in considerazione della notorieta  del diffamante e del ruolo svolto dal diffamato, nonch  il rilievo del discredito arrecato. In tal modo, la Corte di merito si   posta in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui **il pregiudizio all’onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non   in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicch  la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima** (v. Cass. n. 25420 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 8861 del 2021; pi  di recente, Cass. n. 19551 del 2023)”*.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

15 Feb 2026